REPERTORIO

D.A. n. 638

Proroga quinquennale della concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Gela AGIP"

C.F. 80012000826

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;

VISTA la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;

VISTA la L.R. 30 aprile 1991, n. 10;

VISTA la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;

VISTO il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;

VISTA la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;

VISTA la L.R. 8 maggio 2018, n. 8 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale*";

VISTA la L.R. 8 maggio 2018, n. 9 "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020*";

VISTA la L.R. 3 luglio 2000, n. 14;

VISTA la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;

VISTO il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di coltivazione di idrocarburi liquidi* e *gassosi* ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;

VISTO il DA n. 88 del 20/10/2004, che ha modificato il D.A. n. 91/2003, approvativo del *disciplinare tipo;*

VISTO il D.A. n. 640 del 04/11/11 pubblicato in G.U.R.S. n. 52 del 16/12/11 che ha modificato il D.A. 91/03;

VISTA la L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;

VISTO il D.P.R. del 5 Dicembre 2009, n. 12, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;

VISTA la L.R. n. 19 del 16/12/2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.R.S. n. 6 del 18/01/2013 Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 19/2008;

VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12 che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P. n. 59/Area 1 S.G. del 28.02.2018 con cui il Dott. Alberto Pierobon è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di P.U.;

VISTA la Deliberazione n. 58 del 13.02.2018 con la quale è stato conferito all'Ing. D'Urso Salvatore Lorenzo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

VISTO il D.D.G. n. 418 del 14/07/2016 con il quale è stato conferito all'Ing. Benedetto Lo Presti l'incarico di Dirigente del Servizio 8 "Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – U.R.I.G.";

VISTO il D.A. n. 555 del 07/01/1958 di rilascio della concessione "GELA - AGIP" all'AGIP Mineraria S.p.A., per la durata di 20 anni a decorrere dal 9 agosto 1958, su un'area di ha 4.216,80;

VISTO il D.A. n.720 del 11/2/1963 con il quale l'intestazione del concessionario è variata in AGIP S.p.A;

VISTO il D.A. n.417 del 24/10/1963 con il quale l'area della concessione è stata ampliata ad ha 26.739,80;

VISTO il D.A. n.801 del 09/07/1968 che ha modificato la durata del 1° periodo di vigenza della concessione da 20 a 30 anni;

VISTO il D.A. n.631 del 03/06/1971 con il quale, in applicazione della Legge nazionale n.613 del 21/7/1967,è stata stralciata dalla concessione l'area ricadente nel fuori-costa e ridotta la area della concessione regionale ad ha 18.749;

VISTO il D.A. n.1426 del 01/12/1971 che, a seguito della effettuazione della delimitazione definitiva, ha ulteriormente ridotto l'area della concessione ad ha 9.221,5, fissando l'area in tre zone A,B,C comprendenti rispettivamente i tre giacimenti "Gela-Terra", "Dirillo" e "Cammarata";

VISTO il D.A. n.502 del 20/05/1988, con il quale la concessione è stata prorogata per 30 anni decorrenti dal 10/08/1988;

VISTO il D.A. n. 1479 del 07/08/1998 con il quale, a seguito all'atto di fusione mediante incorporazione di AGIP S.p.A. in ENI S.p.A., la concessione è stata intestata a ENI S.p.A;

VISTO il D.A. n. 12 del 01/02/2006 con il quale la concessione è stata trasferita alla Eni Mediterranea Idrocarburi – Enimed S.p.A.;

VISTA l'istanza della Enimed S.p.A., in data 09/08/2017 n. PERM/GM/Prot. 1158, di proroga decennale della concessione ai sensi dell'art. 27, comma 2, della L.R. 14/2000, a decorrere dal 10/08/2018;

CONSIDERATO che la proroga decennale della concessione, prevista dell'art. 27 della L.R. 14/2000, è indicata come prima proroga temporale, invece le successive proroghe, ai sensi del comma 3 del medesimo art.27, finalizzate al completamento dello sfruttamento del giacimento, sono accordate per un periodo temporale di cinque anni, e che quindi la concessione "GELA AGIP" già soggetta a proroga, potrà ulteriormente essere prorogata per un quinquennio, fissando la nuova scadenza al 09/08/2023;

CONSIDERATO che il programma lavori allegato all'istanza di proroga, alla luce delle attività previste nel prossimo quinquennio, indica l'impegno di spesa complessivo per costi operativi, fondo abbandono (chiusure minerarie e ripristini) e rimozione condotte non operative, pari a € 410.724.000,00;

VISTA la dipartimentale prot. 31792 del 28.08.2017 in materia di proroghe di concessioni minerarie di coltivazione per idrocarburi, condivisa dall'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità;

VISTO il rapporto tecnico dell'URIG n. 50/18 nel quale, tenuto conto che la società concessionaria è in regola con il pagamento dei canoni, analizzato anche il precedente periodo di vigenza della concessione, con riferimento agli investimenti effettuati ed ai lavori svolti, si ritiene che possa essere accolta l'istanza di proroga ai sensi dell'art.27 comma 3 della L.R. del 3.7.2000 n°14 per anni cinque, alle condizioni previste;

VISTI il protocollo d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate stipulato in data 14/3/2011 tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato regionale

dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e il protocollo di legalità stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture delle Provincie siciliane e Confindustria Sicilia pubblicato sul sito Internet del Dipartimento regionale dell'energia;

CONSIDERATO che l'istanza di proroga è stata prodotta nei termini previsti e che il Concessionario ha eseguito il programma dei lavori, adempiendo agli obblighi e alle prescrizioni imposte dai provvedimenti dell'Autorità Mineraria;

VISTO che il programma lavori prodotto, con ulteriori costi operativi e investimenti per complessivi € **410.724.000,00 (Quattrocentodiecimilionisettecentoventiquattromila/00 Euro)**, è ritenuto idoneo a garantire il migliore sfruttamento del campo;

RITENUTO di dover accogliere l'istanza tendente ad ottenere la proroga della concessione denominata "GELA AGIP", ma per il periodo di anni cinque come stabilito all'art. 27, comma 3, della L.R. 03 luglio 2000, n. 14, senza soluzione di continuità e in conformità ai pareri resi dagli organi tecnici competenti, sussistendo le motivazioni finalizzate alla definizione del programma di sviluppo;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente decreto, alla società EniMed S.p.A. (C.F. 12300000150), con sede legale in Gela (CL), Strada Statale 117 bis Contrada Ponte Olivo, è accordata, ai sensi dell'art. 27, comma 3, L.R. 14/2000 la proroga di anni cinque senza soluzione di continuità dal 10/08/2018 al 09/08/2023, della concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "GELA AGIP", ricadente nella provincia di Caltanissetta, estesa 92,215 km^2;

Art. 2) La Società Concessionaria è tenuta ad assolvere, per quanto non modificato con il presente decreto, gli obblighi e alle condizioni sanciti con l'originario provvedimento di concessione, nonché alle prescrizioni di legge che dovessero essere impartite dall'Autorità Mineraria e di munirsi di ogni altra autorizzazione necessaria, ivi comprese quelle di salvaguardia della salute umana e/o di tutela paesaggistica del territorio;

Art. 3) La proroga della concessione mineraria di cui all'art. 1 è accordata, in attuazione dell'art. 9 del Disciplinare Tipo, approvato con D.A n. 91/2003 e modificato con D.A. n. 88/2004, con l'obbligo in particolare per il Concessionario di osservare le disposizioni in ordine al pagamento di un contributo modulato sul programma dei lavori allegato all'istanza di proroga per la realizzazione di progetti di sviluppo individuati con apposito provvedimento dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con riguardo alle esigenze del territorio oggetto della Concessione;

Art. 4) La determinazione del suddetto contributo, riferito all'investimento del programma lavori della proroga, è di € **12.621.720,00 (Euro Dodicimilioniseicentoventunomilasettecentoventi/00)** che l'Enimed S.p.A. dovrà versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento; il capitolo nel quale dovrà affluire la suddetta somma è il 4746 *"contributo dovuto dai titolari di concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi in attuazione all'art.8 L.R. 3 luglio 2000, n. 14 e del disciplinare tipo di cui ai decreti dell'Assessore all'industria n. 91 del 30.10.2003 e n. 88 del 20.10.2004"* Rubrica 3, Titolo 2, Capo 16 (codice SIOPE E.4.05.04.99.99).

Pertanto con il presente decreto si accerta l'entrata della superiore somma sul capitolo 4746 (codice SIOPE E.4.05.04.99.99) per l' esercizio finanziario 2018, pari ad € **12.621.720,00 (Euro Dodicimilioniseicentoventunomilasettecentoventi/00)**, quale contributo ex art. 8 L.R. n. 14/2000;

Art. 5) In attuazione dell'art. 30 della L.R. 14/2000, al concessionario è fatto obbligo di corrispondere alla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 20, della L.R. 10/99, comma 2, lettere a) e b), un canone annuo superficiario rivalutato su base ISTAT pari a € 87,07 per km2 dell'area della concessione, per un importo annuale pari a €

8.029,84, che sarà rivalutato annualmente dall'URIG in base alle variazioni annue dell'indice FOI dei prezzi ISTAT, nonché un canone corrispondente ad un'aliquota royalty sulla produzione annua, come stabilito dall'art. 13 della L.R. 15 maggio 2013 n. 9, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di produzione;

Art. 6) Per effetto di quanto disposto dal precedente articolo, il canone annuo superficiario affluirà sul capitolo 2611, le royalties sul capitolo 2612, Titolo I - Rubrica 3 (codice SIOPE E.3.01.03.01.002), per l'esercizio finanziario in corso del bilancio della Regione. Per gli anni successivi, gli importi sopracitati affluiranno sui corrispondenti Capitoli di competenza di ciascun esercizio finanziario.

Pertanto con il presente decreto si accerta l'entrata sul capitolo 2611 (codice SIOPE E.3.01.03.01.002), per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 della superiore somma, pari ad € 8.029,84 * 5 = € 40.149,20 (Euro quarantamilacentoquarantanove/20), quale canone superficiario ex art. 30 L.R. n. 14/2000 per l'intero periodo di proroga;

Art. 7) La notifica del presente provvedimento è condizionata al preventivo pagamento della tassa di Concessione Governativa Regionale, pari ad Euro 568,00 (cinquecentosessantotto/00), ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1993, da versare sul CCP 17770900, con imputazione al Cap. 1606 del Bilancio Regionale, intestato alla Cassa Provinciale della Regione Siciliana - Gestione UNICREDIT ex Banco di Sicilia - Palermo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28/04/2001, n. 24 e Circolari Assessoriali Assessorato Bilancio e Finanze n. 290446 del 22/01/1996 e n. 2 del 26/02/2001 (G.U.R.S. n. 6 del 3/02/1996 e n. 16 del 6/04/2001), e richiamato D.M. 20/08/1992 del Ministero delle Finanze.

Art. 8) Il presente titolo minerario non può essere ceduto neanche pro quota, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Art. 9) Il presente Decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 62 L.R. 10/99 e circolare Assessorato Bilancio e Finanze n. 23/99, previa pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale Energia, nonché sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.;

Art. 10) La Società Enimed S.p.A. è tenuta a registrare, a propria cura e spese, il presente Decreto presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante annotazione sull'originale che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi tributari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Art. 11) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana competente per territorio, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell' art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Palermo li - 7 AGO. 2018

Il Funzionario Direttivo
Gianluca Lo Re

Il Dirigente del Servizio 8
Ing. Benedetto Lo Presti

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore D'Urso

L'ASSESSORE
Dott. Alberto Pierobon